



Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 13.6.2019, n. 45935

Procedimento a carico di trenta ex dirigenti dell'acciaieria Italsider (poi Ilva) di Taranto per i reati di omicidio colposo e omissione colposa di cautele antinfortunistiche aggravata, in relazione ai decessi per patologie asbesto correlate contratte da alcuni lavoratori che erano stati impiegati presso lo stabilimento tarantino della società ove l'amianto veniva utilizzato nell'ambito delle attività di lavorazione dell'acciaio.

La Cassazione annulla con rinvio la sentenza di condanna a carico degli imputati ritenendo che in punto di accertamento della causalità, e in particolare nella valutazione del sapere scientifico portato a processo dagli esperti, i giudici di appello non avessero fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione di attendibilità indicati dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza Cozzini, che impongono un necessario controllo di affidabilità anche con riguardo al "sapere scientifico nuovo", non ancora sottoposto al vaglio della comunità scientifica.

La condanna per omicidio colposo emessa in primo grado veniva parzialmente riformata dal giudice di appello che confermava invece la prima pronuncia con riguardo alla posizione di tre imputati in relazione ai decessi occorsi a undici lavoratori.

La Cassazione, in accoglimento dei ricorsi degli imputati, annulla con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo per difetto motivazionale della sentenza di appello in relazione all'accertamento del nesso di causalità. Più in particolare, la Cassazione si concentra sull'annosa questione dell'accertamento del c.d. effetto acceleratore connesso al prolungarsi dell'esposizione ad amianto nei casi, come quello di specie, di successione di garanti nell'organigramma aziendale.

Nel caso in esame, infatti, da un lato, i tre imputati condannati in appello avevano ricoperto incarichi attributivi di posizioni di garanzia per pochi anni ciascuno; dall'altro lato, i lavoratori colpiti da mesotelioma erano stati esposti all'amianto per archi temporali più estesi e non sovrapponibili con quelli di assunzione della carica da parte degli imputati.

A detta dei ricorrenti, nell'affermare la penale responsabilità degli imputati la Corte d'appello non avrebbe rispettato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di accertamento del nesso causale nelle ipotesi di patologie asbesto-correlate.

Al riguardo, i giudici di appello avevano ritenuto che la prova della causalità fosse stata raggiunta sulla scorta dell'adesione alla teoria del c.d. effetto acceleratore introdotta nel processo dal perito nominato dal giudice, in forza della quale la protrazione dell'esposizione ad amianto dopo l'inizio del processo di cancerogenesi è in grado di accelerarne l'evoluzione verso la malattia conclamata e quindi verso il decesso: ciò in quanto, da un lato, all'aumentare dell'esposizione corrisponde un aumento del numero delle morti nella popolazione maggiormente esposta; dall'altro lato, tale aumento dei decessi non soltanto rappresenta l'anticipazione del tempo con cui la popolazione maggiormente esposta raggiunge un determinato tasso di incidenza rispetto a una popolazione meno esposta, ma riflette anche l'accelerazione del tempo di verifica di ogni singolo caso di malattia che si verifica all'interno della popolazione maggiormente esposta.

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 13.6.2019, n. 45935

A sostegno di tale ricostruzione, la Corte territoriale richiamava, in particolare, (i) le conclusioni raggiunte dalla Terza Conferenza di Consenso sul Mesotelioma Maligno tenutasi nel 2015; (ii) il dato relativo all'annullamento dell'efficacia del meccanismo della clearance correlato al carattere continuo dell'esposizione; (iii) il meccanismo di progressivo danneggiamento del DNA delle cellule bersaglio attribuibile all'amianto.

Dopo avere rilevato che tale legge di copertura scientifica aveva natura probabilistica, la Corte d'Appello passava dunque all'analisi della questione relativa all'accertamento della **causalità individuale**. Sul punto, sempre **affidandosi alla ricostruzione proposta dal perito** nominato dal giudice, i **giudici di appello giungevano a ritenere scientificamente corretto affermare che "tutte le esposizioni precedenti di almeno 20 anni la diagnosi sono certamente rilevanti mentre quelle cadenti negli ultimi sei-dieci anni certamente non lo sono; per quelle comprese nel periodo intermedio (tra i venti e i sei/dieci anni dalla diagnosi) l'effetto è plausibile con criterio probabilistico"**.

Applicando tali conoscenze al caso di specie, la Corte **affermava quindi la sussistenza del nesso eziologico** soltanto laddove, sottratti venti anni alla data della diagnosi, **risultava esservi corrispondenza tra l'esposizione patita dalla vittima e la titolarità della posizione di garanzia di ciascun imputato**.

Ebbene, la **Cassazione ravvisa** nella sentenza impugnata **"una palese violazione delle regole del ragionamento probatorio che implica un dato di conoscenza per il quale il giudice è debitore della scienza; ed altresì il fraintendimento in ordine al ruolo che svolge l'incertezza in questi casi"**.

Sul punto, anzitutto, la Suprema Corte ricorda che **"nei giudizi debitori del sapere esperto al giudice è precluso di farsi creatore della legge scientifica necessaria all'accertamento"**. Il giudicante, infatti, in quanto **"portatore di una 'legittima ignoranza' a riguardo delle conoscenze scientifiche"**, si trova a **"ricevere quella che risulta essere accolta dalla comunità scientifica come legge esplicativa – si dice ne sia consumatore – e non ha autorità per dare patenti di fondatezza a questa piuttosto che a quella teoria"**.

Nonostante ciò, prosegue la Corte, **"l'acquisizione della legge che funge da criterio inferenziale non è però acritica"** posto che il giudice è comunque chiamato a valutarne l'attendibilità, sulla base degli specifici criteri indicati dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza Cozzini¹. È del resto proprio il rispetto di tali criteri che la Cassazione è chiamata a verificare quando si trova a valutare la correttezza logico-giuridica della motivazione di merito.

¹ "Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove".

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 13.6.2019, n. 45935

Ebbene, rispetto al caso di specie, la Cassazione ritiene che la Corte d'Appello, anziché sottoporre l'opinione del perito a tale necessario sindacato di attendibilità, l'abbia accolta in **maniera sostanzialmente acritica, senza considerare le tesi antagoniste** portate a processo dai consulenti delle difese – secondo i quali non sarebbe invece scientificamente possibile collocare nel tempo il momento in cui la cancerogenesi risulta irreversibilmente avviata senza che ulteriori esposizioni possano determinarne l'accorciamento – e senza nemmeno premurarsi di **illustrare le ragioni per le quali aveva ritenuto preferibili le conclusioni rassegnate dal perito.**

Non solo. V'è una seconda censura che la Cassazione rivolge alla motivazione di merito.

Come detto, la Corte di appello aveva raggiunto le proprie conclusioni in ordine alla collocazione temporale del periodo di induzione e di latenza (e alla conseguente sussistenza della causalità individuale) sulla base della teoria formulata a processo dal perito nominato dai giudici che aveva attribuito un diverso peso causale ai diversi periodi di esposizione.

Ebbene, nonostante lo stesso perito avesse *“con estrema correttezza riferito delle persistenti incertezze che connotano l'orizzonte scientifico”* in punto di eziologia del mesotelioma, ed al contempo avesse segnalato che il metodo ricostruttivo proposto era un **metodo di formulazione “personale”**, **la Corte si era affidata a tale teoria senza porsi minimamente il problema della relativa attendibilità.**

Una scelta che, ancora una volta, a detta dei giudici di legittimità non può essere condivisa.

Sul punto, la Cassazione precisa infatti che **il carattere nuovo di una generalizzazione**, come quella proposta a processo dal perito, **non possa tradursi nell'automatica e radicale rinuncia alla verifica in ordine al grado di consenso che la tesi raccoglie presso la comunità scientifica.** Diversamente opinando, osservano i giudici, *“si finirebbe per contraddire il principale degli insegnamenti della sentenza Cozzini, ovvero il divieto per il giudice di farsi creatore della legge scientifica: ove non possa confidare sul giudizio della comunità scientifica il giudice è sostanzialmente privo di strumenti critici nei confronti della teoria e la assunzione di questa, in simili condizioni, equivale a far regredire la ‘valutazione’ della prova scientifica al tempo in cui il parere del perito non era sindacabile dal giudice”.*

A detta della Corte, allora, laddove il giudice abbia a che fare con un sapere scientifico nuovo gli è consentito dare ingresso nel processo penale ad una teoria che non sia stata sottoposta al vaglio della comunità scientifica solamente **“quando ciascuna delle assunzioni a base della medesima sia verificabile e sia stata verificata secondo l'insegnamento di questa Corte”** e in particolare *“secondo gli ordinari indici di controllo della attendibilità scientifica di essa e dell'affidabilità dell'esperto”.*

Operazione che, tuttavia, la Corte d'Appello avrebbe totalmente omissa di svolgere nel caso di specie. Ragione per cui la **Corte annulla con rinvio la sentenza impugnata.**